



«Le nuove sanzioni per l'etichettatura di prodotti tessili e calzature»

Camera di Commercio di Verona
Mercoledì 21 marzo 2018

L'ETICHETTATURA DELLE CALZATURE

Legislazione di riferimento:

- Direttiva 94/11 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1984 (modificato dal D.M. 30/01/2011)
- Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 11 aprile 1996

OBIETTIVO

- **Garantire un'informazione corretta al consumatore e non indurlo in errore.**
- Stabilire modalità uniformi di etichettatura delle calzature nell'Unione Europea
- **Fornire informazioni certe sulla natura dei materiali utilizzati** per ciascuna parte della calzatura.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Definizione di calzature:

tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente

Alcuni esempi:

- scarpe con o senza tacco;
- stivali;
- sandali di vario tipo “espadrilles” (tomai in tela e suola in materiale vegetale intrecciata);
- scarpe da tennis, da jogging e per altre attività sportive,
- scarpe da bagno;
- calzature speciali concepite per un’attività sportiva e che possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette e accessori simili,
- scarpe da ballo;
- calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli “usa e getta” in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles riportate);
- calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- calzature “usa e getta” con soles riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
- calzature ortopediche.
- calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono escluse le seguenti tipologie di calzature:

- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;
- calzature di protezione per uso professionale (Direttiva 89/686/CEE – Regolamento 2016/425).

L'ETICHETTA:

Possono essere poste in commercio solamente calzature munite di etichetta conforme alla normativa in vigore.

L'etichetta deve fornire le informazioni (in lingua italiana o, in alternativa, mediante i simboli) sui materiali usati **per le tre parti che compongono la calzatura:**

- **tomaia,**
- rivestimento interno della tomaia e suola interna (**fodera e sottopiede**),
- **suola esterna.**

Deve essere presente su almeno una delle due calzature (stampata, incollata, gofrata o saldamente applicata ad un supporto attaccato alla calzatura stessa),

Deve essere ben visibile e di dimensioni tali da rendere agevole la comprensione delle informazioni.

Possono essere presenti informazioni aggiuntive (es. «cuciture artigianali»; «finitura nabuk»), ma in ogni caso l'etichetta **non deve indurre in errore il consumatore.**

L'ETICHETTA:



PARTI DELLA SCARPA E SIMBOLI CORRISPONDENTI:



- **Tomaia**: superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna



- **Rivestimento tomaia e suola interna**: fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura



- **Suola esterna**: superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e a contatto col terreno, perciò soggetta ad usura

L'ETICHETTA:

TOMAIA – RIVESTIMENTO TOMAIA E SUOLA INTERNA:

L'etichetta deve indicare il materiale che costituisce **almeno l'80 %** della superficie della tomaia e del rivestimento interno; se nessun materiale raggiunge almeno l'80 %, la direttiva indica l'opportunità di fornire indicazioni sulle due componenti principali. (per la tomaia la determinazione deve essere effettuata senza tener conto degli accessori quali ornamenti, fibbie, linguette, imbottiture e/o similari)



L'ETICHETTA:

SUOLA ESTERNA:

la classificazione si basa sul volume dei materiali contenuti;
se nessun materiale raggiunge almeno l'80 % del volume, la direttiva indica l'opportunità di fornire indicazioni sulle due componenti principali



L'ETICHETTA: DECRETO 30 GENNAIO 2001


Modifica al decreto dell'11 aprile 1996, recante il "Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore:

Il fabbricante di soles può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura **«suola prodotta in Italia» esclusivamente nella parte interna della suola stessa.**

La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità.

MATERIALI E SIMBOLI CORRISPONDENTI

Cuoio e pelle: Cuoio Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari facoltative di cui all'articolo 5, venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno fiore», essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.



A.N.C.I. SERVIZI SRL

UNICoNTO - Scadenza 29/03/13 - 1 utente - download del 18/10/12

NORMA EUROPEA	Cuoio Identificazione del cuoio con microscopio	UNI EN ISO 17131
		OTTOBRE 2012

Leather
Identification of leather with microscopy

La norma specifica un metodo che utilizza il microscopio per identificare il cuoio e lo distingue dagli altri materiali. Il metodo non si applica per l'identificazione di cuoi speciali (per esempio le pelli ovine).




Figure A.1 — Typical section of bovine leather with surface coating of less than 150 μm




Figure A.2 — Typical section of sheep leather

SPACCATURA






Figure A.5 — Typical section of coated bovine split leather




Cuoio rivestito: lo strato di rivestimento del cuoio non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, ma è comunque superiore a 0,15 mm.

<p>NORMA EUROPEA</p>	<p>Cuoio Prove fisiche e meccaniche Determinazione dello spessore della rifinitura</p>	<p>UNI EN ISO 17186</p> <p>GENNAIO 2012</p>
--------------------------	---	--

Leather
Physical and mechanical tests
Determination of surface coating thickness

La norma specifica un metodo per la determinazione dello spessore della rifinitura applicata al cuoio, quando misurato senza compressione. Essa si applica a tutti i tipi di cuoio.


DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DELLA RIFINIZIONE (al microscopio)



Key


- 1 leather
- 2 coating
- 3 equidistant single measurement

DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DELLA RIFINIZIONE (al microscopio)



Key

- 1 leather
- 2 coating
- 3 graduated scale or parallel lines



Materie tessili: naturali e sintetiche o non tessute

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


del 27 settembre 2011

relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,


di apportare nuove modifiche, è opportuno a fini di
chiarezza sostituire questi atti con uno strumento giuri-
dico unico.




Materie tessili: ai fini del Regolamento 1007/2001, i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso.



a) Section of a microfibre material with moderate magnification



b) Section of a microfibre material with high magnification



Altre materie: ad esempio suola in gomma che può essere determinata secondo la norma UNI ISO 4650:2013, mediante esame spettrofotometrico nell'infrarosso.




Figure A.11 — Section of textile material coated with leather fibres




Figure A.12 — Synthetic material with leather fibres on back




Figure A.8 — Typical section of a synthetic material with a PVC coating




Figure A.9 — Typical section of a synthetic material with a polyurethane coating

RESPONSABILITÀ:

- Il **fabbricante** (o il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea), è responsabile per l'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta.
- Se il fabbricante (o il suo rappresentante) non ha sede nell'Unione Europea è responsabile il **soggetto che per primo immette la merce nel mercato comunitario**.
- Il **venditore («distributore»)** al dettaglio ha in ogni caso l'obbligo di verificare la presenza dell'etichetta sulla calzatura in vendita, oltre ad esporre in modo chiaro il cartello illustrativo della simbologia.
- Nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto in modo chiaramente visibile un **cartello illustrativo** della simbologia adottata (COMMA 3, ART. 4).
- Art. 3 Decreto Lgs. n. 190: **Il distributore deve informare il consumatore finale del significato della simbologia adottata sull'etichetta**

AVVISO ALLA CLIENTELA

Le normative in materia di etichettatura delle calzature stabiliscono:


CONFORMITA'



Presenza di un'etichetta su almeno una della calzature:


- L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali.
- L'etichetta può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono.
- L'etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato
- L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
- Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta
- L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore
- Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

SIMBOLOGIA ADOTTATA SULL'ETICHETTA



FONTI NORMATIVE

Direttiva 94/11/CE del 23 marzo 1994 pubblicata nella G.U.C.E. n. 100 del 19 aprile 1994. Entrata in vigore il 9 maggio 1994. Direttiva recepita con D.M. 11 aprile 1996, pubblicato nella G.U. 26 aprile 1996, n. 97. D.M. 30/01/2001, pubblicato su G.U. n. 37 del 14/2/2001. D.M. 8/2/1997 n. 101.



VIGILANZA:

La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni compete al **Ministero delle Attività Produttive** (Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - Area Prodotti), che la esercita **attraverso le Camere di Commercio** competenti per territorio, **avvalendosi della collaborazione degli enti** aventi specifiche competenze in materia, **degli ufficiali e degli agenti di Polizia Giudiziaria**.

Se manca l'etichettatura o se l'etichettatura non è conforme i soggetti responsabili hanno un **termine perentorio** per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale l'Autorità di Vigilanza dispone il **ritiro dal mercato**.

Grazie per l'attenzione.

Ing. Giuseppe Bellotti
Responsabile Tecnico
g.bellotti@cimac.it